



**TRIBUNALE DI TORINO**  
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

**PROC. N. 8514/2021 V.G.**

Il Giudice dott.ssa Antonia Mussa,

a scioglimento della riserva assunta all'esito del termine concesso all'udienza del 21.6.2021;  
viste le relazioni integrative dell'OCC depositate in data 21.9.2021 e in data 30.9.2021;

**premessò che**

- in data 8.4.2021 S. M. M., S. G. e S. J. hanno depositato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012;
- la proposta di accordo con i creditori prevede:
  - il pagamento della somma di € 45.000,00 all'accettazione della proposta e all'omologazione dell'accordo;
  - tale somma risulta messa a disposizione a seguito di n. 2 assegni circolari rispettivamente di euro 23.500,00 e di euro 21.500,00 custoditi dall'OCC;
  - il pagamento integrale delle spese di procedura stimate;
  - il pagamento parziale nella misura del 4% dei debiti nei confronti dell'Erario per IVA IRPEF e contributi INPS;
  - pertanto, il pagamento complessivo di euro 45.000,00 dei crediti totali ammontanti a euro 1.099.393,51 (importo definito a seguito di istanza di adesione alla definizione agevolata dei ruoli e originario credito di euro 2.504.186,62 e quindi pari a circa il 4% dell'esposizione debitoria complessiva e a circa 1,8% dell'esposizione debitoria originaria);
- unitamente a tale proposta di accordo sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis l. da parte dell'OCC, dott.ssa E. B., la quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, la fattibilità dell'accordo, la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

- con decreto del 21.4.2021 il giudice designato ha fissato udienza ex art. 10, comma 1, l. 3/2012 il giorno 21.6.2021;
- all'udienza, l'OCC ha dato atto di aver trasmesso la proposta di accordo a tutti i creditori in data 5.5.2021 a mezzo PEC e di aver pubblicato tale atto sui siti internet [www.tribunale.torino.it](http://www.tribunale.torino.it), ai sensi degli artt. 10 e 15 l. n. 3/2012, nei termini e nelle modalità previste nel decreto;
- i creditori sono stati chiamati a far pervenire una dichiarazione sottoscritta con la quale esprimere il consenso o il dissenso rispetto alla proposta di accordo formulata dalla debitrice entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/2012;
- l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori riconosciuti nell'accordo la relazione sui consensi ex art. 12 l. 3/2012, dando atto del consenso espresso dai creditori;
- all'udienza del 21.6.2021 l'OCC ha evidenziato il dissenso espresso da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e Riscossione, unico creditore e quindi per una percentuale del 100%; parte ricorrente ha insistito nell'omologa evidenziando che il parere negativo dell'Agenzia delle Entrate non risulta motivato e in ogni caso chiedendo il superamento dello stesso ai sensi dell'art. 12 co 3 *quater* l. n. 3/2012;
- il Tribunale si è riservato di provvedere sull'istanza di omologa dell'accordo di composizione della crisi a data successiva al deposito dell'attestazione definitiva da parte dell'OCC;
- in data 12.7.2021 l'OCC ha depositato l'attestazione definitiva ex art. 12 l. 3/2012, con la quale ha dichiarato pervenuto il dissenso da parte di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e Riscossione, unici creditori, ma che l'accordo risulterebbe allo stato fattibile, sostenibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e che nonostante il dissenso determinate espresso dall'Amministrazione finanziaria la proposta risulta allo stato maggiormente conveniente per l'Erario al quale viene pagato l'importo di euro 45.000,00 in un'unica soluzione a seguito dell'omologa rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che *"La maggiore convenienza del piano proposto rispetto a tale alternativa è dovuta alle limitazioni imposte al creditore agente della riscossione dall'art. 72 ter D.L. 2 marzo 2012 n. 6 conv. in legge 44/2012, secondo cui "le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorare dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro." Dal momento che vige il limite di pignorabilità di 1/10 per l'agente di Riscossione qualora lo stipendio del debitore sia inferiore a 2.500,00 € al mese (come nel caso dei Sigg. Sciacca), la sottoscritta ritiene maggiormente conveniente l'offerta avanzata di un versamento in un'unica soluzione dell'intero importo di € 45.000,00 ed il pagamento in aggiunta alla predetta somma del compenso dell'O.C.C. Laddove il creditore preferisse l'opzione del pignoramento degli stipendi, l'Amministrazione Finanziaria percepirebbe in 10 anni un importo pari a circa € 50.000,00 al lordo delle spese esecutive, contro i 45.000,00 € prontamente liquidabili allo stato senza instaurare azioni di alcun tipo."*;

- con decreto emesso in data 7.9.2021 il Giudice invitava l'OCC a integrare la relazione in ordine all'alternativa liquidatoria intesa quale liquidazione del patrimonio;
- l'OCC depositava relazioni integrative in data 21.9.2021 e in data 30.9.2021;

#### considerato che

- tenendo conto del voto sfavorevole espresso dall'Agenzia delle Entrate (unico creditore 100%) non risulta raggiunta la percentuale minima di consenso richiesta dalla legge ai fini dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi (cfr. l'art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, in forza del quale *"ai fini dell'omologazione dell'accordo di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione"*);
- con D.L. n. 137/2020 conv. con modif. in L. n. 179/2020 il Legislatore ha introdotto all'art. 12 co. 3 *quater* la seguente disposizione: *"Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."*
- Al fine di comprendere la portata applicativa della norma in oggetto occorre considerare la peculiare natura del credito erariale e della sua collocazione nell'alveo delle procedure concorsuali. Si evidenzia che caratteristica della pretesa tributaria è la sua indisponibilità derivante dai principi sottesi agli artt. 2, 3 e 53 Cost., laddove un'alterazione delle modalità di riparto del tributo creerebbe un *vulnus* all'equa distribuzione tra i consociati del carico fiscale. Tale principio, pregnante nella fase di accertamento dell'*an* e del *quantum* della pretesa erariale, trova un'attenuazione nella fase di riscossione del credito tributario laddove l'Amministrazione Finanziaria deve perseguire il miglior soddisfacimento del credito. (cfr. accertamento con adesione, definizione agevolata c.d. Rottamazione ter ecc). Sulla scorta di tali premesse occorre ora coordinare tali principi nell'ambito delle procedure concorsuali e della tutela della *par condicio creditorum* ovvero nel fatto che, a fronte di un'acclarata insolvenza del debitore e dell'impossibilità del pagamento integrale di tutti i creditori, questi devono trovare il soddisfacimento parziale del proprio credito secondo la graduazione e nel rispetto delle cause legittime di prelazione tipizzate dal legislatore. In tale contesto, le valutazioni dell'Amministrazione Finanziaria, improntate ai principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., devono tendere a un vaglio di convenienza e di miglior riscossione del credito tributario rispetto all'alternativa squisitamente liquidatoria. In sintesi, la decurtazione del credito tributario opera in relazione alla funzione prettamente soddisfattoria dell'attività di riscossione e in conseguenza del necessario compromesso tra fiscalità e regole concorsuali attesa l'evidente impossibilità della piena soddisfazione di tutti i creditori a seguito dello stato

di crisi/insolvenza dell'imprenditore/debitore-contribuente. In tal senso, le valutazioni dell'Amministrazione sono qualificate in un ambito di "discrezionalità controllata", o meglio, funzionale al raggiungimento del miglior soddisfacimento del credito erariale nell'interesse della collettività e bilanciando tali interessi con quelli del singolo debitore/contribuente sottoposto alla procedura concorsuale. Il filo conduttore di tale evoluzione dei principi tributari si rinviene nell'istituto della transazione fiscale (e ancor prima nella c.d. transazione dei ruoli introdotta dall'art. 3 co. 3 D.L. n. 138/2002) disciplinato dall'art. 182 ter l.f. (introdotta dal d.lgs n. 5/2006 e come sostituito dalla l. n. 232/2016 che ne ha previsto l'obbligatorietà). E' proprio tale disposizione che ha sancito una radicale deroga al principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria nell'ambito di quella che è la graduazione concorsuale e incardinando quindi *"il sub procedimento relativo al trattamento dei crediti tributari nell'ambito della procedura madre del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione"* (Cass., Sez. Un., ord., n. 8504/2021). L'evidente conseguenza di tale ragionamento viene chiaramente delineata dalla Suprema Corte di Cassazione laddove, sul presupposto della continuità interpretativa degli istituti della disciplina vigente e di quella futura dettata dal d.lgs. n. 14/2019 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12476/2020) e quindi degli istituti anticipati dal legislatore con il D.L. n.125/2020, ha evidenziato la scelta normativa chiaramente volta a collocare all'interno della procedura concorsuale l'istituto della transazione fiscale e, in generale, del trattamento dei crediti tributari. Da ciò ne deriva, quale indefettibile corollario, che le contestazioni relative al trattamento dei crediti tributari nell'ambito del concorso e quindi anche la mancata adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria in relazione alla miglior liquidazione sono soggette al sindacato del Tribunale fallimentare ovvero del giudice della procedura madre; mentre le contestazioni relative all'*an* e al *quantum* dei debiti fiscali saranno soggette al giudice speciale dell'obbligazione tributaria con obbligo di accantonamento in sede concorsuale ex art. 90 d.P.R. n. 602/1973 (*"...nel contesto della normativa applicabile ratione temporis (più volte sopra individuata), se da un lato i profili eminentemente concorsuali del trattamento dei debiti tributari (nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti) hanno come proprio giudice quello ordinario (fallimentare), quelli tributari lo trovano nella giurisdizione speciale configurata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, in particolare artt. 2, 19. Pertanto nella fattispecie del trattamento concorsuale dei debiti tributari (transazione fiscale) il punto di congiunzione regolativa delle due giurisdizioni deve rinvenirsi in detta previsione normativa del D.P.R. n. 602 del 1973, intesa quale espressione di un principio generale di riparto, che indica quale rimedio pratico volto ad evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela l'accantonamento dei crediti in controversia insorgenda (a conseguenza delle certificazioni amministrative di cui si è detto ovvero dell'emanazione di atti impositivi/ della riscossione) ovvero insorta (liti pendenti)..."* cfr. Cass., Sez. Un., ord., n. 8504/2021);

- Delineata la questione generale, occorre ora vagliare i suesposti principi alla luce della peculiare situazione in esame laddove, nell'ambito di un accordo di composizione dei crediti disciplinato dagli artt. 10 e ss. L. n 3/2012, intervenga il voto contrario dell'Amministrazione Finanziaria quale unico creditore del debitore insolvente. E' pacifico che le procedure di sovraindebitamento rientrino nell'ambito delle procedure concorsuali alle quali si applica la regola della *par condicio creditorum*; tuttavia occorre comprendere come tale situazione si sviluppi laddove si sia in presenza di un concorso potenziale e non attuale essendo presente un unico

creditore. In realtà, è chiaro che l'apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza apre il c.d "concorso formale" (cfr. art. 52 l.f.) e l'essenza del concorso si rinviene già solo per il fatto che il debitore può aver pagato integralmente altri creditori e non avere più risorse per pagare l'attuale creditore. Nel concorso effettivo o potenziale trova applicazione la regola generale della *par condicio creditorum* ex art. 2741 c.c. Ciò posto è, dunque, chiaro che nel momento in cui il debitore accede a una procedura di sovraindebitamento si applicano tutte le regole del concorso formale e, quindi, anche del trattamento dei crediti erariali in tale ambito;

- Si ritiene, pertanto, che anche i debiti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (quali Agenzia dell'entrate, ADER, ecc.) possano essere oggetto di pagamento parziale da parte del debitore, qualora quest'ultimo si trovi in una situazione di oggettivo sovraindebitamento incolpevole e il suo patrimonio sia solo parzialmente capiente. Ciò, proprio, nell'ottica di una delle principali novità introdotte dalla L. n. 3/2012 ovvero la possibilità di ottenere l'esdebitazione per il soggetto non fallibile ed essere così libero da ogni altro debito residuo una volta soddisfatto il Piano definito dal Tribunale (cfr. Tribunale di Busto Arsizio decreto 15.9.2014);
- Pertanto, la questione da valutare non concerne l'applicabilità o meno dell'art. 12 co. 3 *quater* l. n. 3/2021 laddove l'Amministrazione Finanziaria sia unico creditore, ma in punto ammissibilità di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti in presenza di un unico creditore. Dunque, una volta ritenuta ammissibile la procedura di sovraindebitamento anche in presenza di un unico creditore, nella specie l'Agenzia delle Entrate, non sussistono ragioni per non applicare alla suddetta procedura tutte le disposizioni previste dal legislatore;
- Occorre, poi, ancora precisare che "l'alternativa liquidatoria" prevista dall'art. 12 co. 3 *quater* l.n. 3/2012, in una lettura sistematica, deve essere intesa come alternativa all'interno delle procedure concorsuali e, quindi, la liquidazione del patrimonio (o fallimento in caso di accordo di ristrutturazione o concordato preventivo);
- Nel caso in esame, dunque, si ritiene che l'alternativa della liquidazione del patrimonio non avrebbe comportato una maggiore convenienza per il creditore attesa la durata maggiore della stessa con possibilità inferiore di ricevere un importo superiore a quello offerto e in un lasso di tempo di 4 anni. Al riguardo l'OCC nella relazione integrativa depositata in data 30.9.2021 ha evidenziato che *"Laddove si chiedesse di procedere con la liquidazione del patrimonio, l'Amministrazione Finanziaria percepirebbe in 4 anni un importo pari a circa € 40.320,00 contro i 45.000,00€ prontamente liquidabili allo stato senza instaurare azioni di alcun tipo. Non di minore rilevanza appare la circostanza che i debitori siano lavoratori precari, i cui stipendi non possono considerarsi come garanzia di un ritorno economico mensile certo., tenuto conto che gli stessi hanno uno storico lavorativo da cui si evince la precarietà delle rispettive posizioni lavorative nonché situazioni familiari che richiedono la considerazione di necessarie decurtazioni dalle somme da questi guadagnate."*
- Si ritiene, da ultimo, che l'omologazione dell'accordo ai sensi dell'art. 12 co. 3 *quater* l. n. 3/2012 determini un'estensione degli effetti anche al creditore (unico) non aderente, senza incidere sulla manifestazione di voto/non voto espressa dall'Amministrazione Finanziaria.

**P. Q. M.**

visto l'art. 12 co 3 *quater* della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da SCARLETTA MARIA, SCARLETTA GIULIA e SCARLETTA JESSICA;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

dispone che il presente decreto di omologazione, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura dell'OCC sul sito internet [www.tribunale.torino.giustizia.it](http://www.tribunale.torino.giustizia.it) in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

**Si comunichi ai ricorrenti e all'O.C.C.**

Torino, 12.10.2021

Il giudice  
(Antonia Mussa)